

Sintesi della configurazione della funzione dirigenziale nell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni e degli enti pubblici non economici.

Dirigenza statale.

Nell'ordinamento statale, la carriera direttiva (per l'accesso alla quale occorre generalmente la laurea, salvo una riserva di posti per gli appartenenti alla carriera di concetto della stessa amministrazione) abbraccia due categorie di impiegati, ordinate sostanzialmente in modo che la seconda è posta al di sopra della prima e "raccolge coloro che dalla prima emergono" (cfr. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli 1974, 211).

La prima categoria comprende, in ordine ascendente, tre qualifiche: consigliere, direttore di sezione, direttore aggiunto di divisione (art. 51 D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748); la seconda comprende i "dirigenti" ripartiti a loro volta (e solo generalmente) in tre qualifiche: in ordine ascendente, primi dirigenti, dirigenti superiori e dirigenti generali.

Alle singole qualifiche si accede, di regola, per promozione dalla qualifica immediatamente inferiore.

Alla qualifica di direttore di sezione, oltre che i consiglieri con 4 anni e sei mesi - per scrutinio e a ruolo aperto - possono accedere gli impiegati della carriera di concetto con qualifica di segretario-capo o equiparato, nonché di segretario principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o, a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto tito-

lo di diploma di laurea, nel limite di un sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico.

Alla qualifica di direttore di divisione si accede mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di sezione o equiparati dello stesso ruolo.

Le funzioni di questo primo tronco di qualifiche direttive - ma non dirigenziali - sono indicate dagli articoli 157, 158 e 159 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 e consistono, sinteticamente:

- per i consiglieri, in compiti istruttori e di collaborazione con i superiori gerarchici, che presuppongono una preparazione di livello universitario ma non comportano l'esplicazione di funzioni direttive;

- per i direttori di sezione, in funzioni direttive circa l'andamento dell'unità cui sono preposti ma non in emanazione di atti di rilevanza esterna, se non in quelli di mera esecuzione;

- per i direttori aggiunti di divisione, in direzione del servizio di competenza e nell'adozione dei provvedimenti attribuiti dalla legge o per delega dal Ministro.

Ai ruoli e alle qualifiche dei dirigenti si accede (con la qualifica di primo dirigente) solo dopo essersi classificati utilmente a conclusione di un "corso di formazione dirigenziale" presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione (della durata di quattordici mesi, di cui sette a carattere applicativo).

Al corso sono ammessi (in base a un concorso per titoli di servizio) gli impiegati dei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione di cui trattasi, aventi qualifica non inferiore a direttore di sezione (artt. 22 e 23 d.lg. 30 giugno 1972, n.748).

In sede di prima applicazione (l.30 settembre 1978 n.583) ai po-

sti di primo dirigente si è potuto accedere mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Alla qualifica di dirigente superiore si accede o per anzianità, nel limite di 50% dei posti disponibili, o mediante concorso per titoli di servizio.

La qualifica di dirigente generale (e quelle, speciali, superiori), considerate di carattere fiduciario, possono essere conferite, oltrechè a coloro che nella stessa carriera rivestono la qualifica di dirigente (ma non necessariamente quella di dirigente superiore), altresì a coloro che la rivestono in altre carriere statali e, persino, a persone estranee all'Amministrazione statale (le quali, in tal modo vengono immesse nella carriera ab extra (art.25 l.cit.).

La funzione dirigenziale, come complesso di attribuzioni qualificate particolarmente rispetto alla generalità delle qualifiche cui si accede col massimo grado ^{di cultura} (quello universitario) è specificata in maniera generale dall'art.2 del D.P.R. 30 giugno 1972, n.748 in cui è detto che i dirigenti attengono a compiti di direzione con connessa potestà decisoria di ampie ripartizioni dell'Amministrazione centrale dei più importanti uffici periferici e delle maggiori ripartizioni di quelli con circoscrizione non inferiore alla provincia; studi, consulenze, progettazione, programmazione, emanazione, in relazione alle direttive generali impartite dal Ministero di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti; propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività dei dipendenti uffici; partecipazione ad organi ^{collegiali}, commissioni o comitati;

rappresentanza dell'Amministrazione e cura degli interessi della medesima presso gli enti e le società sottoposte alla vigilanza dello Stato.

I dirigenti preposti agli uffici centrali e periferici hanno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione nei confronti dei terzi.

Soltanto ai "dirigenti" selezionati come visto, il numeroordinamento consente, dunque, che siano attribuite "funzioni dirigenziali".

Particolarmente i funzionari delle anzidette tre qualifiche sono preposti, nei Ministeri (organizzazione centrale): i dirigenti generali alle direzioni generali, i dirigenti superiori agli altri uffici centrali dipendenti direttamente dal Ministro e i primi dirigenti alle divisioni.

Relativamente agli uffici periferici, i funzionari delle dette tre qualifiche possono essere posti a capo di uffici secondo livelli di importanza, così i dirigenti generali possono essere preposti ad uffici periferici di livello pari o superiore alla direzione generale; i dirigenti superiori possono essere preposti ad uffici periferici di una certa rilevanza con circoscrizione non inferiore a quella provinciale; i primi dirigenti possono essere preposti a un ufficio periferico con circoscrizione provinciale o, comunque, di particolare importanza, ovvero negli uffici periferici diretti da dirigenti con qualifica superiore (p.e. Prefettura) alle ripartizioni di livello corrispondente alle divisioni.

./.

Nell'ambito di tali attribuzioni i predetti dirigenti sono investiti di competenze proprie, direttamente dalla legge (articoli 7,8 e 9 del D.P.R. 30 giugno 1972, n.748).

Di regola ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali (e agli uffici centrali equiparati) compete, nell'ambito delle attribuzioni di tali uffici, oltre all'esercizio delle funzioni che le varie leggi e i regolamenti (anche ministeriali) conferiscono specificamente all'organo, e in aggiunta alla collaborazione col Ministro^{per} i compiti di competenza di questo, di approvare (in attuazione dei programmi ministeriali) i progetti per i lavori, le forniture, le prestazioni fino ad un certo importo e i relativi contratti a concessioni; nonché (entro più ristretti limiti) di concludere per essi transazioni, decidere circa la non applicazione di clausole penali, porre in essere gli altri atti connessi agli atti anzidetti, promuovere giudizi e resistervi, adottare i provvedimenti di concessione di contributi, sussidi, ecc.; e inoltre (salvo i casi per i quali sia prescritto, con norma generale, un decreto presidenziale o ministeriale e quelli che il Ministro avochi di volta in volta a se) di adottare i provvedimenti di concessione, licenza, autorizzazione, i provvedimenti vincolati che comportino spese eccedenti le L. 100 milioni (essendo gli altri di competenza degli organi inferiori) e quelli previsti dai regolamenti, di porre in essere, in via sostitutiva, e previa diffida, gli atti obbligatori cui gli organi in-

feriori e gli enti vigilati (quando manchino diversi interventi analoghi) abbiano omesso di provvedere, di disporre in ordine alla distribuzione del dipendente personale non dirigente tra le maggiori ripartizioni della direzione generale (divisioni).

Analoghe sono le attribuzioni dei dirigenti superiori preposti ad uffici centrali svincolati da ogni rapporto di dipendenza da una direzione generale e dipendenti direttamente dal Ministro.

Quando tali dirigenti siano invece preposti ad altri uffici centrali, essi (salve le competenze dei primi dirigenti) assolvono, nell'ambito della competenza dell'organo, i medesimi compiti, ma entro limiti di valore generalmente dimezzati, pongono in essere i provvedimenti vincolati che comportino spese comprese tra 1.50 e 100 milioni e gli altri indicati dai regolamenti; provvedono sostitutivamente agli atti obbligatori omessi dagli organi inferiori; dispongono in ordine alla distribuzione del personale non dirigente tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio.

Ai primi dirigenti preposti alle divisioni (e agli uffici centrali equiparati) spettano, nell'ambito della competenza dell'organo, i medesimi compiti dei dirigenti superiori, entro limiti di valore generalmente dimezzati, pongono in essere i provvedimenti vincolati che comportino spese entro il limite di 1.50 milioni e gli altri indicati dai regolamenti; emettono i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa diventate esecutivi/

Svoolgono l'attività preliminare ed istruttoria in ordine agli affari di competenza degli organi superiori; provvedono alla distribuzione del personale tra le maggiori ripartizioni del proprio uf-

fficio.

Competenze particolari sono attribuite dalla legge (art. 10 D.P.R. cit.) ai dirigenti con funzioni di capo del personale, ai direttori delle divisioni che amministrano il personale ed ai capi degli uffici periferici in ordine a provvedimenti sullo stato giuridico del personale dipendente, di carattere disciplinare, missioni ecc.

Su un piano strettamente giuridico occorre considerare come la verificatasi netta estaneità di un siffatto ordinamento, rispetto a quello della Regione siciliana, disciplinante la funzione dirigenziale nell'Amministrazione regionale e lo stato giuridico dei relativi funzionari (cfr. l.r. 7 dicembre 1973, n.45) ha determinato l'incompletezza dello stesso sistema regionale che, in certe ipotesi, aveva trovato integrazione nel rinvio alle corrispondenti norme statali (cfr. p.e., l'art.12 della l.r. n.7 del 1971 in cui le funzioni del direttore regionale sono indicate con rinvio a quelle "demandate dalle leggi e dai regolamenti") e che ora ha certamente bisogno, per fini di competenza, di definizione.

Il trattamento economico dei dipendenti dello Stato (stipendio annuo lordo, non comprensivo dell'indennità di contingenza) è, alla data del primo febbraio 1981, il seguente:

Ambasciatore.....	19.614.000
Ragioniere gen. Stato.....	17.568.000
Dirigente gen. ..	14.280.000
Dirigente sup....	11.060.000
primo Dir.II classe	8.120.000
primo dir.I classe..	7.280.000
Ispett.gen.R.e....	6.916.000
Direttore Div.r.e.	5.824.000
livello VIII°(diret tore agg.div.)	6.000.000

livello VII (Ragioniere).....	5.040.000
livello VI.....	4.120.000
livello V (Coadiutore)	3.660.000
livello IV°.....	3.300.000
livello III° (Commesso).....	3.036.000
livello II°.....	2.676.000
livello I°.....	

Per quanto riguarda, particolarmente, i dirigenti va considerata, inoltre, l'indennità di funzione pensabile, prevista dall'art.47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n.768 : nella misura annua lorda di £.2.900.000 per il dirigente superiore e di £.1.640.000 per il primo dirigente, indennità che, a decorrere dal primo febbraio 1981 è stata conglobata nello stipendio dall'articolo 10 del D.L. 6 giugno 1981, n.283, convertito con legge 6 agosto 1981, n.432, che ha previsto, altresì, - a decorrere dal primo febbraio 1981 - la maggiorazione del 23% della retribuzione complessiva dei dirigenti, risultante da stipendio e dalla predetta indennità.

Inoltre, con effetto dal primo febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, agli stessi funzionari è attribuito, per ogni mensilità, compresa la tredicesima, a titolo di acconto sui trattamenti che deriveranno dal riassetto normativo ed economico della categoria-in corso - un assegno personale pensionabile non rivalutabile e non riassorbibile, in misura pari al 15% dello stipendio e dell'indennità di funzione.

./.

Le funzioni tecniche direttive delle Amministrazioni dello Stato, a parte quelle per le quali è prevista una disciplina particolare (Magistratura, Avvocatura dello Stato, personale dirigente delle Ferrovie dello Stato, etc.), si articolano - analogamente alla corrispondente carriera amministrativa - in carriera dirigenziale tecnica e carriera direttiva tecnica.

Le carriere direttive tecniche sono caratterizzate dal fatto che, per l'accesso alle medesime, è richiesto il titolo di studio specifico della qualifica professionale da conferire e le eventuali specializzazioni. Le carriere direttive tecniche si distinguono secondo le qualifiche professionali: ingegneri, chimici, fisici, biologi, medici chirurghi, veterinari. In considerazione del fatto che, per il conseguimento del titolo di studio è richiesto un più lungo corso di studio, alla qualifica iniziale della carriera direttiva è assegnato un parametro superiore rispetto a quella della qualifica iniziale della corrispondente carriera amministrativa.

I ruoli tecnici sono nettamente distinti da quelli amministrativi e non è consentita la promozione ad una qualifica tecnica di un impiegato di carriera amministrativa, sia pure di corrispondente qualifica e parametro.

Agli impiegati delle carriere tecniche è di regola inibito l'esercizio professionale e tali impiegati, se all'atto della nomina, sono iscritti negli albi professionali, debbono chiedere la cancellazione ovvero l'iscrizione in appositi albi speciali per pubblici dipendenti.

Il passaggio alle carriere tecniche è limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni.

Dirigenza regionale

a) Regioni di diritto comune.

I modelli organizzativi che caratterizzano la normativa regionale in materia di uffici e di personale nascono durante la stagione di una legislazione pionieristica, contestativa della burocrazia tradizionale e dell'insieme dei vincoli statali, e sono caratterizzati da mobilità estrema delle strutture burocratiche, qualifiche funzionali e ripartizione delle competenze in dipartimenti e gruppi, col chiaro intento di "privilegiare" l'apporto collegiale (Sidoti F., L'organizzazione e il personale delle Regioni, Milano 1979, pag.13).

La struttura burocratica presenta unità operative di diversa ampiezza, e mobilità, quasi sempre operanti nell'ambito di dipartimenti, cui sono preposti comitati di assessori.

Nell'ambito del dipartimento funzionano settori e servizi equiordinati ma di diversa importanza, al cui coordinamento o direzione sono preposti funzionari di livello più o meno elevato, secondo, appunto, l'importanza dei relativi compiti.

Nell'ambito dei settori operano gli uffici, dotati di una certa ^{autonomia} operativa e i gruppi di lavoro per l'espletamento di compiti finalizzati al raggiungimento di un obiettivo o alla predisposizione di un progetto e/o alla loro attuazione, ovvero per lo svolgimento di attività prolungate nel tempo che richiedono l'apporto di diverse competenze o esperienze professionali.

I gruppi di lavoro (anch'essi di estrema mobilità ed eventualità) sono costituiti: se all'interno di un settore, dal dirigente

./.

di settore che nomina anche il coordinatore; se tra più settori dai coordinatori dei relativi settori; se tra più dipartimenti, dalla Giunta regionale. (cfr. l.r. Liguria 30 maggio 1978, n.27) in ~~in~~ ~~modo~~ analoghi sono disciplinati gli uffici periferici.

Dalla pluralità delle normative, variamente caratterizzate, la funzione del dirigere e, comunque, dell'operare in base ad un livello di preparazione di tipo universitario, può essere, per le ragioni di diritto comune descritta, in sintesi, nei seguenti termini.

La generalità dei dipendenti con funzioni anche solo in parte di carattere direttivo è collocata - con qualifiche dalle denominazioni più diverse - in tre livelli funzionali (sesto, settimo e ottavo), cui si accede, normalmente, per concorso pubblico (esterno) e con possesso dei seguenti titoli:

-sesto livello

(Lombardia: istruttore;
Liguria: istruttore direttivo;
Piemonte: istruttore ecc.)

diploma di laurea

-settimo livello:

(Lombardia: esperto;
Liguria: funzionario;
Piemonte: capo servizio ecc.)

diploma di laurea ed eventualmente diploma di specializzazione o abilitazione all'esercizio professionale ed una esperienza in posizione di lavoro formativa (normalmente, da zero a 4 anni, inversamente al titolo di specializzazione o abilitazione suppletivo richiesto).

-ottavo livello:

(Lombardia: coordinatore;
Veneto: dirigente;
Liguria: dirigente o esperto;
Piemonte: dirigente di settore ecc.).

diploma di laurea ed eventualmente diplomi di specializzazione, più un certo

numero di anni di esperienza in posizione di lavoro formativa, nella stessa o in altra Amministrazione (normalmente da 2 a 5 anni, in relazione inversa al titolo di specializzazione o abilitazione richiesto)

La prospettiva di progressione del personale verso i livelli professionali più alti è assicurata dalle leggi regionali mediante riserva di posti nella misura del 25% (talvolta di un terzo) in favore del personale in possesso di anzianità di servizio nel livello immediatamente inferiore di 5 anni e, sempre che sia munito dei titoli abilitativi o di specializzazione richiesti per la qualifica cui aspira (cfr. art. 5 l.r. - Liguria 16 ottobre 1979, n. 34; art. 17 l.r. - Veneto 26 novembre 1973, n. 25).

Le leggi regionali, generalmente, non contengono tassative attribuzioni di competenza alle qualifiche di cui sopra, limitandosi nelle c.d. declaratorie professionali ad individuare, piuttosto, le caratteristiche delle relative attività lavorative; così, p.es. la l.r. - Toscana 6 settembre 1973, modificata con l.r. 17 agosto 1979, n. 38, dispone che nel settimo livello siano comprese le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro; eventuale responsabilità organizzativa di una unità di lavoro, eventualmente prevista nell'ambito dell'unità organica complessa, con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti. In tale livello sono generalmente comprese le attività lavorative comportanti responsabilità delle attività direttamente svolte e delle istruzioni emanate.

Circa l'ottavo livello è detto, in genere, che esso comporta ri

levante autonomia, può comportare anche la responsabilità organizzativa dell'unità organica complessa (cfr. art. 9/bis l.r. Toscana cit., art. 10 l.r. - Piemonte 17 dicembre 1979 n. 74; art. 2 l.r. - Lombardia 25 novembre 1973 e succ. modif.).

Dal punto di vista retributivo le tre qualifiche si trovano, in rapporto al parametro 100, corrispondente alla qualifica iniziale di ciascun ruolo, nelle seguenti proporzioni: la sesta 178, la settima 220, l'ottava 333, con^{va} distacco in più del 155% tra il primo ed il terzo dei livelli direttivi (la funzione^e di coordinamento è retribuita a parte).

Ad una siffatta caratterizzazione di fondo, tutto sommato comune, corrispondono peculiarità dell'attribuibilità concreta degli incarichi e nelle modalità di incardinamento negli uffici.

Comune sembra, comunque, il principio che le funzioni di direzione^o di "coordinamento" delle massime unità organizzative (dipartimenti o settori) o di gruppi di studio temporanei, di rilevante importanza, possono essere attribuite - per un tempo limitato 3 o 5 anni) solo ai funzionari dell'ottavo livello.

Ad essi, in tal caso, compete l'indennità di coordinamento nella misura del 20% del trattamento economico iniziale del livello.

Il numero di tali coordinatori (o dirigenti di servizio) non può superare il 25% della dotazione complessiva dell'ottavo livello del ruolo organico di ciascuna Regione.

La qualcosa, in una Regione come il Piemonte, ove sono presenti 570 dipendenti di livello sesto, 430 di livello settimo e 345 di ottavo livello, determina l'affidamento della funzione di massimo coordinamento a 85 funzionari;

Il trattamento economico conseguente all'ultimo accordo sindacale (triennio 1979-1981) risulta dalla seguente tabella, cui

./

occorre aggiungere l'importo dell'indennità di contingenza, determinata per il mese di novembre 1981 in S.458.058 mensili.

VI° livello	4.920.000
VII° livello	5.964.000
VIII° livello	8.700.000

Nell'ambito di ciascun livello il personale è collocato nella classe di anzianità, a decorrere dall'1 febbraio 1981, in base al maturato economico complessivo, per cui i superiori valori sono solo indicativi.

Di una tale organizzazione il Gizzi nota come "valida sul piano formale, porti però a serie difficoltà sul piano concreto - operativo e sia fonte, in qualche misura, di disfunzionamento degli uffici" e come "il metodo di conferimento degli incarichi di coordinatore, fondato su presupposti politico-fiduciari, possa negativamente influenzare l'opposità e il rendimento dei dipendenti, anche a causa della mancanza di stimolo al miglioramento qualitativo".

In ogni caso è da notare che l'organizzazione delle regioni a statuto ordinario è modellata su uffici prevalentemente di governo, in una fase del regionalismo in cui prevale lo studio e la programmazione, e non risponde ad esigenze di una amministrazione diffusa (come quella regionale) in una molteplicità di uffici e di organismi periferici di livello regionale e sub regionale ed in servizi direttamente forniti dagli uffici centrali, dato che le regioni hanno proceduto rapidamente mediante deleghe a trasferire ai comuni i servizi così detti "di primo livello".

b) Regioni a statuto speciale

Nelle Regioni a statuto speciale, data la rispettiva competenza legislativa esclusiva in materia ed una maggiore esperienza amministrativa, viggono sistemi diversi da quelli della generalità delle regioni di diritto comune.

La Sardegna ha, di recente, riordinato l'organizzazione degli uffici e dello stato giuridico del personale regionale con l.r. 17 agosto 1978 n.51.

L'organizzazione amministrativa regionale si articola nella Presidenza e negli Assessorati; questi in servizi e questi ultimi in settori. Le due ultime strutture sono istituite, modificate o sopresse in base alle esigenze funzionali e istituzionali dell'Amministrazione entro un numero massimo di 50 per i servizi e di 150 per i settori.

Nell'ambito di tali unità o tra uno o più servizi o settori sono costituiti per periodi limitati gruppi di lavoro.

L'attività della Presidenza della Regione e di ciascun Assessorato è coordinata da un coordinatore generale, di nomina assessoriale per un triennio, tra il personale della sesta fascia funzionale già con l'incarico di coordinatore di servizio.

I servizi sono coordinati da un coordinatore di servizio, di nomina assessoriale (per un triennio), scelto tra gli impiegati della sesta fascia funzionale con almeno otto anni di anzianità.

I settori sono coordinati da un coordinatore di settore, di nomina assessoriale, scelto tra gli impiegati della quinta e della sesta fascia ^{funzionale} con cinque anni di anzianità.

La funzione di coordinamento è retribuita, in relazione all'importanza dell'incarico con indennità pari al 25, al 20 e al 10% della retribuzione fissata per l'ultima classe di stipendio della sesta fascia funzionale.

Il personale è inquadrato in sei livelli funzionali, dei quali solo il sesto richiede per l'accesso il diploma di laurea.

La legge della provincia autonoma di Bolzano 21 maggio 1981, n.11 prevede (articolo 23) tre funzioni propriamente ^{di 2° livello} (direttore generale, direttore di ripartizione e direttore di ufficio) da assegnarsi mediante incarico temporaneo per delibera della Giunta al personale collocato alle qualifiche funzionali comprese - secondo il grado dell'incarico - tra il settimo e l'ottavo livello (solò i livelli cui si accede col possesso de diploma di laurea).

Dal punto di vista economico, gli incarichi dirigenziali di cui sopra danno luogo: ad una maggiorazione del 50% dello stipendio quello di direttore generale, del 35% quello di direttore di ripartizione del 25% quello di direttore dell'ufficio.

Nel Friuli-Venezia Giulia (l.r.31 agosto 1981, n.53) vige sostanzialmente il sistema delle Regioni di diritto comune con la prospettiva di sviluppo dell'ambito delle tre qualifiche dirigenziali. Infatti, mentre al sesto livello si accede mediante concorso esterno con la sola riserva del 35% dei posti in favore del personale proveniente da quinto livello, il settimo livello si consegue, per l'85% dei posto mediante corso-concorso riservato ai dipendenti appartenenti al livello sesto che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio in detto livello.

L'ottavo livello si consegue mediante concorso per titoli riservato esclusivamente al personale appartenente al settimo livello con una anzianità di almeno 2 anni nel livello stesso.

Il personale dell'ottavo livello può essere preposto - con incarico di quattro anni- a servizi (direttore di servizio), in tal caso è attribuita una indennità mensile pensionabile nella misura di 2.200.000 annue. Lo stesso personale può essere preposto agli incarichi di direzione delle unità di maggiore grado (segreteria gene-

rare , ragioneria generale, ufficio legale, Direzioni regionali).

In tal caso è attribuita una indennità pensionabile pari al 35% o al 40% dello stipendio in godimento.

Il personale collocato nel settimo e nell'ottavo livello, può essere incaricato di coordinare gruppi di lavoro temporaneo (di studio, di proposte ecc.) istituiti per lo svolgimento delle finalità istituzionali, tra cui le unità organizzative periferiche di livello sottostante al servizio.

Ai predetti coordinatori - semprechè non coordinino soltanto attività di personale appartenente esclusivamente a livelli inferiori - spetta una indennità di coordinamento, non pensionabile, rispettivamente, di £.88.000 e di £.110.000 mensili lorde, rispettivamente per il settimo e l'ottavo livello.

ENTI PUBBLICI

Per gli enti pubblici diversi da State, regioni, enti territoriali, enti ospedalieri, enti pubblici economici e degli altri enti indicati dallo art.1 della legge 20 marzo 1975, n.70, la configurazione delle qualifiche direttive-dirigenziali è traibile dagli articoli 16-28 della medesima legge, nonché dai contratti di lavoro intervenuti a norma dell'art.28 della legge stessa; positivamente: D.P.R.26 maggio 1976, n.411 e D.P.R.16 ottobre 1979, n.509, modificate con D.P.R.22 dicembre 1979, n.768.-

In base a tali disposizioni il personale degli enti pubblici è ordinato in tre ruoli: amministrativo, tecnico e professionale. Appartengono al ruolo amministrativo i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi, patrimoniali e contabili; al ruolo tecnico i dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi di ricerca, di assistenza tecnica e sociale, meccanica e meccanografica, di operatore tecnico e operaio e che svolgano compiti di natura tecnico-professionale e non abbiano i requisiti per la nomina nel ruolo professionale; al ruolo professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono, si assumono una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti in albi professionali (art.15 l.70/1975).

I regolamenti degli enti, in relazione alle esigenze e alla natura di ciascun ente, possono prevedere l'unificazione dei ruoli amministrativi e tecnici (art.15 l.cit.; art.4 D.P.R. 411/1976), e del ruolo tecnico e professionale per gli enti inclusi nella categoria della ricerca scientifica (art.30 l.cit.).

Ciascun ruolo è articolato in qualifiche funzionali. Nel ruolo amministrativo sono previste le qualifiche di collaboratore, assistente, archivist, dattilografo e commesse; nel ruolo tecnico, le qualifiche di collaboratore tecnico, assistente tecnico, operatore tecnico e agente tecnico; nel ruolo professionale due qualifiche, alla prima appartengono coloro che siano iscritti in albi professionali per i quali si richiede il titolo di laurea o equipollente; alla seconda coloro che siano iscritti in albi professionali per i quali è richiesto un titolo di studio o di abilitazione inferiore (art.16 l.cit.). Accanto alle qualifiche di collaboratore e assistente sia nel ruolo amministrativo che in quello tecnico, ove si renda

necessaria l'attribuzione di funzioni di coordinamento di specifici settori di lavoro, i regolamenti organici devono prevedere ulteriori qualifiche speciali di collaboratore coordinatore; collaboratore coordinatore tecnico; assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore, da conferire ai dipendenti della stessa qualifica (art. 16 l. cit.).

Analogamente possono essere conferiti incarichi di coordinamento al personale appartenente alle qualifiche del ruolo professionale, nei limiti dell'8% dei posti in organico (art. 16 l. cit., art. 4 D.P.R. cit.).

L'accesso alla posizione iniziale di ciascuna delle suddette qualifiche ha luogo mediante pubblico concorso. La natura del titolo di studio richiesto e gli eventuali titoli di specializzazione per l'ammissione al concorso sono stabiliti dai regolamenti organici degli enti. Normalmente secondo le previsioni della l. 70 del 1975 citata per l'accesso alle qualifiche direttive del ruolo amministrativo e del ruolo tecnico è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Accanto alle summenzionate qualifiche, l'ordinamento degli enti pubblici comprende anche tre livelli superiori, costituenti la dirigenza:

L'articolazione nell'ambito di ciascun ente delle qualifiche dirigenziali avviene in relazione alle dimensioni degli enti stessi (dichiarate con provvedimenti del Presidente del Consiglio - art. 20 l. cit.) nelle tre qualifiche di dirigente, dirigente superiore e dirigente generale presso gli enti dichiarati di alto rilievo; nelle due qualifiche di dirigente e dirigente superiore presso gli enti dichiarati di notevole rilievo; nella qualifica di dirigente presso gli enti dichiarati di normale rilievo (art. 9 D.P.R. cit.). La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali non può superare il numero delle unità organiche in cui l'ente risulta ordinato, con riguardo alla corrispondenza tra il livello dirigenziale e l'importanza di ciascuna unità organica.

Il dirigente sovrintende all'unità organica ed ha potere decisorio in ordine alle materie di propria competenza; rappresenta l'amministrazione nell'esercizio delle proprie attribuzioni ed è responsabile della legalità, imparzialità, efficienza, produttività-economicità e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa; assicura l'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi dei programmi e degli obiettivi definiti dall'amministrazione; in particolare, poi, provvede alla direzione

ne di una struttura organizzativa; al governo del personale addetto; a studi e ricerche; a consulenza, progettazione e programmazione; alla emanazione di direttive e istruzioni di carattere generale o particolare nell'esplicazione dell'attività istituzionale, di disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti; alla partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati interni o esterni e, infine, alla rappresentanza legale dell'amministrazione per l'esercizio di particolari attribuzioni.

Alla qualifica di dirigente si accede generalmente per pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi i dipendenti appartenenti alla qualifica superiore dei ruoli amministrativo e tecnico (collaboratore, collaboratore tecnico), con almeno 5 anni di anzianità nella qualifica. Le norme e le modalità di espletamento dei concorsi sono stabilite dai regolamenti organici degli enti (art. 19 l. cit.; D.P.R. 10 d.p.z. cit.).

L'accesso alla qualifica di dirigente può avvenire, altresì, mediante nomina da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ente, sentita la Commissione del personale, tra i dipendenti che siano in possesso dei requisiti di anzianità di cui già detto e che dimostrino specifiche attitudini e capacità per l'ufficio cui devono essere preposti. Inoltre, tutte le volte che si renda necessaria, per particolari uffici, una specifica competenza professionale, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di affidare l'incarico a svolgere funzioni di dirigenza ai dipendenti del ruolo professionale (art. 18 l. cit.). Fatte salve particolari esigenze strutturali degli enti, i predetti incarichi, comunque, non possono superare il 10% dei posti di organico del ruolo stesso. (art. 12 D.P.R. cit.).

Per quanto riguarda in particolare, il direttore generale, la legge n. 70 del 1975, prevede espressamente che lo stesso possa essere scelto tra i funzionari dell'ente che siano in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali o assunto con contratto a tempo determinato rinnovabile della durata massima di cinque anni.

E' prevista la facoltà per il personale degli enti pubblici di effettuare passaggi di qualifica, mediante, la previsione di una riserva di posti del 20% nei relativi bandi di concorso a favore del personale